



COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA

I.D. n. **304**

in data **14/12/2023**

# Estratto del Verbale di Seduta

DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventitre** addì **14 - quattordici** - del mese **dicembre** alle ore **08:50 in video conferenza**, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

**ACCORDO TRA LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E I COMUNI DELLA PROVINCIA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CONTROLLO PER IL CONTENIMENTO DELLA NUTRIA (ANNI 2023 - 2025).**

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

VECCHI Luca	Sindaco	SI
PRATISSOLI Alex	Vicesindaco	NO
BONVICINI Carlotta	Assessore	NO
CURIONI Raffaella	Assessore	SI
DE FRANCO Lanfranco	Assessore	SI
MARCHI Daniele	Assessore	SI
RABITTI Annalisa	Assessore	NO
SIDOLI Mariafrancesca	Assessore	SI
TRIA Nicola	Assessore	NO

Presiede: **VECCHI Luca**

Assiste il Segretario Generale: **GANDELLINI Dr. Stefano**

## LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che:

- la nutria (*Myocastor cypus*) è un roditore di media taglia tipico di ambienti acquatici, originario del Sud America ed importato in Italia nel 1929 a scopo di allevamento commerciale per la produzione di pellicce, condotto in strutture di stabulazione spesso inadeguate, che hanno facilitato ripetute immissioni nell'ambiente, più o meno accidentali, avvenute nel corso degli ultimi decenni e che nel tempo hanno determinato la naturalizzazione della specie sull'intero territorio italiano;
- l'incremento annuo della specie è molto consistente a causa dell'elevato tasso riproduttivo delle nascite (13,96 piccoli per femmina), distribuite nell'intero corso dell'anno con picchi stagionali compresi tra maggio e novembre, degli aspetti favorevoli del nostro clima caldo umido e della buona disponibilità alimentare;
- la mortalità naturale è provocata quasi unicamente da inverni freddi, caratterizzati da temperature al di sotto degli 0 gradi, per periodi di tempo prolungati;
- la nutria possiede un'elevata capacità dispersiva e la presenza di un fitto reticolo idrografico che caratterizza la Regione Emilia-Romagna facilita l'incontrollata diffusione e aumento della consistenza della specie;

Dato atto che:

- lo scavo di gallerie utilizzabili come siti di riproduzione della nutria, così come per altre specie, quali volpe, tasso ed istrice, ha provocato la progressiva erosione di molte arginature pensili con rilevanti conseguenti rischi idraulici potenzialmente in grado, fra l'altro, di mettere in serio pericolo l'incolumità di cose e persone;
- l'elevata presenza di questa specie alloctona ha un carattere invasivo e rappresenta una minaccia per la conservazione della biodiversità delle biocenosi locali e può pregiudicare lo stato di conservazione di specie faunistiche autoctone o di intere comunità biotiche, tant'è che l'IUCN (International Union for Conservation of Nature) l'ha inserita tra le 100 specie esotiche a maggiore minaccia per la biodiversità a scala globale;
- essendo un roditore essenzialmente erbivoro la nutria si rende responsabile di elevati danni alle coltivazioni agricole;

Premesso che la capillare diffusione raggiunta dalla popolazione di nutria sul territorio regionale rende assai improbabile l'eradicazione della specie;

Considerato che l'obiettivo che la Pubblica Amministrazione deve porsi per far fronte ai danni ambientali, idraulici e agricoli prodotti da questa specie viene individuato nel suo controllo numerico, quanto più consistente possibile;

Tenuto conto che:

- l'art.7, comma 5, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" ha modificato l'art. 2, comma 2, della legge n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" escludendo le nutrie, al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, dalla fauna selvatica, e

disponendo che gli interventi di controllo o eradicazione siano realizzati come disposto dall'articolo 19;

- l'art. 19, comma 2, della legge n. 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” prevede che “le Regioni possono autorizzare piani di abbattimento” qualora l'utilizzo di metodi ecologici risulti inefficace;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 760/1995 “Disposizioni per l’attuazione di interventi di controllo volti al contenimento numerico della nutria sul territorio regionale” indica, su parere dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, le modalità di cattura e soppressione dei soggetti oggetto di controllo numerico;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 536/2015 “Linee guida per il contenimento della nutria” approvata ai sensi della L.R. n. 5/2005 “Norme a tutela del benessere animale”, ed in particolare dell'art. 12 comma 2, che, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 116/2014, ha demandato ai Comuni l’attivazione di piani di controllo di muridi e altri animali infestanti quale la nutria;
- ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 8/1994, come aggiornato con L.R. n. 1/2016 – in attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” ed in particolare dall’art.40, comma 1 - i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città Metropolitana di Bologna;
- con la Deliberazione n. 551 del 18 aprile 2016 la Giunta della Regione Emilia-Romagna ha approvato un Piano regionale per il controllo della specie nutria (in seguito: Piano), sulla scorta della nuova versione dell’art. 2 della L. 157/92, riassegnando alle Province la competenza all’attuazione del piano (fatta salva la competenza dei Comuni per le aree urbane e degli Enti di gestione di Parchi e Riserve per i rispettivi territori);
- la stessa Delibera di Giunta Regionale introduce diverse opzioni per lo smaltimento dei capi abbattuti, oltre alla possibilità di smaltimento come sottoprodotti di origine animale, anche l’ipotesi di abbandono delle carcasse non recuperabili e quella di sotterramento sul posto;
- secondo il Regolamento CE n. 1069/2009 le carcasse delle nutrie abbattute rientrano nella categoria 2, dell’art 9, lettera f, punto i;
- per l’attuazione del Piano la Delibera di Giunta Regionale 551/2016 prevede espressamente che, qualora necessario, possano essere sottoscritte da parte di Enti interessati, quali Comuni e Enti gestori delle acque, apposite convenzioni con le Province;

Richiamato altresì il Regolamento (UE) n. 1143/2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, che raccomanda agli Stati membri di provvedere all’eradicazione rapida di tali specie;

Considerato che negli anni precedenti il Comune di Reggio Emilia ha approvato il Piano di controllo della specie nutria per il territorio di competenza (cfr. delibera di G.C. n.130 del 08/07/2021) e gli Accordi con la Provincia, relativi alle annualità 2021/2022, al fine di rendere più efficace e più efficiente l’attuazione delle azioni intraprese e di enucleare i reciproci compiti ed obblighi in merito all’attuazione del Piano;

Ritenuto necessario procedere alla stipula dell’Accordo tra il Comune di Reggio Emilia e la Provincia di Reggio Emilia, per gli anni 2023-2025, per la realizzazione del Piano regionale di controllo della specie nutria, come da Decreto del Presidente Provinciale n. 149 del 04.08.2023;

Dato atto che i fondi dovuti dal Comune di Reggio Emilia in base al piano di riparto della spesa da approvarsi con la presente deliberazione, ammontano a € 1.500,00 annui, da corrispondere per il triennio 2023 – 2025 e da imputare al cap. 22522, Prodotti/Progetti: 2023\_PD\_4502 “Igiene Ambientale”; 2024\_PD\_4502 “Igiene Ambientale”; 2025\_PD\_4502 “Igiene Ambientale”, centro di costo 0190, piano finanziario 001, modalità di gestione: conto annuale;

Visto l’art. 48 del D.Lgs. 267/2009;

Visti i seguenti pareri favorevoli formulati sulla presente proposta di provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del dlgs 267/2000:

- di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Ambiente, Energia, Sostenibilità;
- di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario;
- la Disciplina per il funzionamento Della Giunta Comunale approvata con Delibera ID n.61 del 14/04/2022

A voti unanimi palesemente espressi.

### **DELIBERA**

- Di approvare lo schema di "Accordo tra la Provincia di Reggio Emilia e i Comuni della provincia per l'attuazione del Piano regionale di controllo della nutria per gli anni 2023-2024-2025" di cui all'allegato A), per il triennio 2023-2025 contenente anche il piano di riparto finanziario della spesa tra i Comuni aderenti successivamente modificato con lettera del 29/06/2023 in atti al PG 2023/175527 del 10/07/2023, parte integrante e sostanziale del presente atto, autorizzandone la sottoscrizione da parte del competente responsabile di servizio;
- Di dare mandato al competente Dirigente di procedere all'impegno di spesa ed alla stipula dell'Accordo approvato.

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Ritenuto che ricorrono particolari motivi d'urgenza al fine di procedere quanto prima alla realizzazione delle attività oggetto del presente Protocollo d'intesa;

Visto l'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

Con voti unanimi palesemente espressi;

### **DELIBERA**

di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

**VECCHI Luca**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**GANDELLINI Dr. Stefano**